LINEE GUIDA PER IL REGOLAMENTO DEGLI EBT

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli enti, istituti e fondi bilaterali previsti dal CCNL Terziario distribuzione e servizi, sottoscritto il 10 dicembre 2009, il Regolamento dell'EBT dovrà contenere e disciplinare i seguenti istituti:

- A) Modalità di finanziamento / contribuzione
- B) Regole generali di funzionamento
- C) Attività (compiti)
- D) Criteri di selezione e professionalità
- E) Risorse e bilanci
- F) Decadenza degli organi e commissario ad acta
- G) Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

A) Modalità di finanziamento / contribuzione

La regolamentazione del punto A) dovrà contenere i seguenti elementi:

- le modalità di riscossione della contribuzione (F24 e altre modalità esistenti)
- recepimento del percorso specifico per le aziende multilocalizzate previsto dal Regolamento di EBINTER

B) Regole generali di funzionamento

Nel disciplinare il punto B) dovranno essere seguiti e declinati per ciascuna attività di competenza dell'EBT i seguenti principi ispiratori:

- Trasparenza
- Orientamento ai risultati
- Cultura della Qualità e orientamento al cliente
- Comunicazione all'interno del sistema della bilateralità.

C) Posizioni organizzative

Dovrà essere predisposto un funzionigramma, da presentare in occasione della relazione annuale al bilancio alle parti socie, che individui e confermi i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti organizzativi che si rendano necessari nel funzionamento dell'Ente/Fondo.

D) Attività

Nel Regolamento dovrà essere precisato che:

- I compiti di EBT sono esclusivamente quelli presenti nello Statuto tipo art. 3, previsti dal CCNL Terziario e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale come definiti in conseguenza dei lavori della Commissione paritetica Nazionale per la bilateralità del Terziario.
- Per alcune attività potranno essere stabilite le procedure applicative attraverso la predisposizione di un regolamento ad hoc (per esempio la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, l'Osservatorio provinciale o la Commissione per l'apprendistato)
- Qualora l'Ente intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità dello stesso, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli organi ne danno preventiva comunicazione alla Commissione paritetica Nazionale per la Bilateralità del terziario, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.

E) criteri di selezione e professionalità

Dovranno essere introdotti per i diversi livelli di riferimento i seguenti requisiti:

Per gli Organi Statutari

I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive di EBT, dovranno possedere:

- i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera EBT. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze professionali per almeno 24 mesi, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di EBT.

Per il responsabile/coordinatore

dovrà possedere i seguenti requisiti:

- i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera EBT. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato

esperienze professionali per almeno 5 anni, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di EBT.

Per il personale di struttura

Il personale operante presso EBT andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti.

F) Risorse e bilanci

Nell'ambito della regolamentazione del punto E), dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

bilancio consuntivo

- sarà redatto utilizzando lo schema unico di e le relative strumentazioni tecniche, predisposto da EBINTER sentita la Commissione paritetica Nazionale per la bilateralità del terziario.
- Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale dell'EBT devono essere inviati entro 3 mesi dalla data di scadenza prevista per la sua approvazione, ad EBINTER. L'invio dovrà avvenire tramite lettera raccomandata o e-mail certificata.
- Mancato invio nei termini suindicati determina la decadenza degli Organi, esclusa l'Assemblea (art. 12 statuto tipo EBT)

Relazione annuale

- dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse – attività – servizi.

Piano di razionalizzazione

- Qualora le entrate non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti, predisposizione, su richiesta di EBINTER, di un piano di razionalizzazione finalizzato alla ottimizzazione dei costi di gestione, prevedendo anche processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.

G) DECADENZA DEGLI ORGANI E COMMISSARIAMENTO DELL'EBT

Disciplinare procedura riguardante decadenza e commissario ad acta (statuto tipo ebt e statuto EBINTER)

H) CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

La Presidenza è delegata dal Consiglio direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell'EBT nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal regolamento dell'EBT.

Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, il Regolamento dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte.

Per tali prestazioni dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.

Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Gli incarichi di consulenza, che saranno affidati a professionisti indicati negli elenchi predisposti dall'EBT, non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo.

Qualora l'incarico sia di durata superiore all'anno, il Consiglio Direttivo procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese ed a quelle ancora da fornire.